ALLEGATO "A" all'atto n. 757 della raccolta

## STATUTO DELLA SOCIETA' "CONEROBUS SERVICE S.R.L."

### TITOLO I

## DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

#### Art. 1) Denominazione.

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata CONEROBUS SERVICE S.R.L.

#### Art. 2) Sede.

2.1 La società ha sede nel Comune di Ancona, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

#### Art. 3) Oggetto.

- 3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:
- a) la gestione ed esercizio di trasporti scolastici;
- b) la gestione ed esercizio di servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci;
- c) la gestione del noleggio di autobus e autoveicoli in genere;
- d) la gestione e promozione turistica, ivi compresa quella di agenzia di viaggio;
- e) la gestione di biglietterie di servizi di tpl, ferroviari, marittimi, aerei, concerti, ecc.;
- f) l'assunzione di rappresentanze e di deposito di merci;
- g) la progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi per autoveicoli, nonché strutture attinenti alla intermodalità;
- h) la programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di viabilità e traffico;
- i) la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di autoveicoli, mezzi di trasporto, impianti di trasporto;
- 1) la commercializzazione di autoveicoli nuovi ed usati e ricambi;
- m) la locazione o commercializzazione di spazi pubblicitari;
- n) la gestione di impianti di rifornimento carburanti e impianti di supporto al trasporto pubblico e privato di persone e merci e servizi alla clientela;
- o) la gestione di call center e servizi di informazione e comunicazione all'utenza;
- p) la gestione e manutenzione di impianti e depositi per il trasporto di persone e logistica di rete;
- q) la gestione dei titoli di viaggio;
- r) la gestione del controllo dei titoli di viaggio;
- s) la gestione di servizi di hostess e guida turistica;
- t) la formazione di personale manageriale e tecnica;
- u) la gestione di sistemi di certificazione aziendali;
- ${\bf v})$  la ricerca, supporto e gestione bandi di finanziamento europei e nazionali.
- 3.2 La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che verranno reputate dal Consiglio di amministrazione utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi; potrà inoltre ricevere finanziamenti da soci da Società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto la osservanza delle prescrizioni di legge.
- **3.3** E' fatto divieto alla Società di esercitare la sollecitazione al pubblico risparmio e in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art.106 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.

### Art. 4) Durata.

4.1 La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

#### TITOLO II

#### CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

#### TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE - RECESSO

#### Art. $\overline{5}$ ) Capitale sociale.

5.1 Il capitale sociale è pari ad euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero).

#### Art. 6) Operazioni sul capitale sociale.

- **6.1** Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti, di prestazioni d'opera o di servizi o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica oppure mediante passaggio di riserve a capitale.
- **6.2** Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate. Ai fini dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, la comunicazione della relativa offerta si intende effettuata per i soci presenti alla deliberazione di aumento a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.
- **6.3** L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.
- **6.4** Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società, di cui all'articolo 2482 bis secondo comma del codice civile e delle eventuali relative osservazioni, venga depositata nella sede della società prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere presentata ai soci per la prima volta direttamente in assemblea ed esaurientemente illustrata nella stessa.

#### Art. 7) Apporti e finanziamenti dei soci.

7.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

## Art. 8) Trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi.

- **8.1** In caso di trasferimento delle partecipazioni, o di parte di esse, per atto tra vivi, è riservato a favore del socio "CONEROBUS S.P.A. SOCIETA' PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE" il diritto di gradimento.
- **8.2** Ai fini dell'esercizio del gradimento, il socio che intende trasferire la propria partecipazione sociale, o parte di essa, deve darne comunicazione al socio "CONEROBUS S.P.A. SOCIETA' PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE", mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente, indicando le generalità dell'acquirente, la descrizione della partecipazione da trasferire, il prezzo e tutte le altre condizioni della cessione.
- **8.3** Il socio "CONEROBUS S.P.A. SOCIETA' PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE" deve comunicare la propria decisione in ordine al gradimento entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo.
- 8.4 Nel caso di proposta di trasferimento a titolo oneroso

verso corrispettivo in denaro, qualora il socio "CONEROBUS S.P.A. SOCIETA' PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE" intenda negare il gradimento, deve indicare un altro soggetto, anche se medesimo, disposto ad acquistare la predetta partecipazione alle medesime condizioni indicate nella proposta. Qualora il prezzo indicato nella proposta sia ritenuto eccessivo, il socio "CONEROBUS S.P.A. SOCIETA' PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE" potrà richiedere che il valore della partecipazione sia determinato da un esperto nominato ai sensi del successivo comma 5 e, se tale valore sia inferiore di oltre un ventesimo rispetto al prezzo indicato nella proposta questa perderà efficacia e tutte le spese relative alla valutazione della partecipazione saranno poste a carico del socio che ha richiesto il gradimento.

- **8.5** Nel caso di proposta di trasferimento a titolo oneroso, verso corrispettivo infungibile, ovvero nel caso di proposta di trasferimento a titolo gratuito, il socio "CONEROBUS S.P.A. SOCIETA' PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE", qualora intenda negare il gradimento, deve indicare un altro soggetto, anche sé medesimo, disposto ad acquistare la predetta partecipazione al prezzo che sarà determinato da un arbitratore nominato di comune accordo dagli interessati e, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Ancona, su istanza della parte più diligente.
- **8.6** Il diniego del gradimento non accompagnato dall'indicazione di un soggetto disposto ad acquistare la partecipazione secondo quanto stabilito dai due commi precedenti è inefficace.
- **8.7** Nel caso di gradimento reso in senso affermativo, la partecipazione dovrà essere trasferita entro sessanta giorni dalla comunicazione del gradimento; qualora entro tale termine non sia stato concluso il contratto traslativo, il gradimento dovrà essere nuovamente richiesto.
- **8.8** Nel caso di diniego del gradimento, la comunicazione effettuata dal socio cedente ai sensi del precedente comma 2 vale quale proposta contrattuale, pertanto il socio è obbligato a cedere la propria partecipazione al soggetto indicato in sede di diniego del gradimento.
- **8.9** I trasferimenti delle partecipazioni sociali effettuati senza osservare gli adempimenti previsti dal presente articolo non producono effetti nei confronti della società, ancorché sia stato effettuato il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470 del codice civile.
- 8.10 Nel caso in cui il socio "CONEROBUS S.P.A. SOCIETA' PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE" trasferisca l'intera sua partecipazione sociale, il diritto di esprimere il gradimento, ai sensi del presente articolo, si trasferirà all'acquirente della partecipazione; diversamente, qualora il socio "CONEROBUS S.P.A. SOCIETA' PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE" trasferisca parte della propria partecipazione, rimarrà titolare esclusivo del diritto di esprimere il gradimento ai sensi del presente articolo.

#### Art. 9) Recesso.

- 9.1 Il socio può recedere dalla società in tutti i casi inderogabilmente previsti dalla legge.
- 9.2 L'intenzione del socio di recedere dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione al Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso ovvero, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al registro imprese, entro 30 (trenta) giorni dalla sua

conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

- **9.3** Il diritto di recesso può esser esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.
- 9.4 La partecipazione sociale dovrà essere liquidata al socio receduto in base alle norme di legge.

## TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

#### Art. 10) Assemblea dei soci.

- 10.1 Il funzionamento dell'assemblea dei soci è regolato come segue:
- a) l'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia;
- b) l'assemblea è convocata da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nello stesso avviso può essere fissata, per un altro giorno, la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta;

- c) in ogni caso sono valide le assemblee totalitarie nel rispetto delle disposizioni di legge;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- e) l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, dal vice presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da altra persona designata con il voto della maggioranza degli intervenuti.
- 10.2 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.
- 10.3 Restano, comunque, salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

## Art. 11) Nomina - Revoca - Durata.

- 11.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 ad un massimo di 5, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci nell'atto di nomina;
- 11.2 Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi o per la diversa durata stabilita dall'assemblea in sede di nomina e possono essere rieletti. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
- 11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 11.4 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere riconosciuto un compenso annuo complessivo che verrà determinato dai soci, in occasione della nomina o con

apposita decisione successiva.

## Art. 12) Poteri.

12.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

## Art. 13) Funzionamento del consiglio di amministrazione.

- 13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e un vice-presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 13.2 Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.
- 13.3 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo:
- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore se nominati) almeno tre giorni prima della adunanza oppure
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore, se nominati) almeno tre giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificati alla società.
- 13.4 L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
- 13.5 Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto purché sia data a tutti gli aventi diritto la possibilità di partecipare alla riunione.
- 13.6 La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
- 13.7 Il consiglio è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.
- 13.8 Il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario che potrà essere anche estraneo al consiglio.
- 13.9 Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.
- 13.10 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere tenute con mezzi di comunicazione a distanza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In particolare è necessario che:
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### Art. 14) Rappresentanza.

- **14.1** La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:
- al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso

di assenza o impedimento di questi, al vice-presidente, - all'amministratore delegato, nei limiti della delega.

14.2 L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

#### TITOLO V CONTROLLI

#### Art. 15) Organo di controllo e revisione legale dei conti.

- 15.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.
- **15.2** La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
- 15.3 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
- 15.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale in materia di società per azioni.
- 15.5 La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.
- 15.6 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunione del consiglio di amministrazione.

#### Art. 16) Controllo individuale del socio.

16.1 In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

## TITOLO VI

#### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

## Art. 17) Esercizio sociale.

17.1 L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

#### Art. 18) Bilancio \* Utili.

- 18.1 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni sussistendo le condizioni di legge; in questo caso, peraltro, gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione o, in caso di mancata predisposizione sussistendone i presupposti di esenzione di legge, nella nota integrativa le ragioni della dilazione.
- 18.2 Gli utili saranno ripartiti nei limiti di legge secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci.

### TITOLO VIII

### SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

- Art. 19) Cause di scioglimento \* Competenze dell'assemblea.
- 19.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per deliberazione dell'assemblea.
- 19.2 L'assemblea dei soci, in caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi di legge, nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri e stabilisce le norme ed i criteri

per la liquidazione ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.

# TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 20) Domicilio dei soci.

**20.1** Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese, in mancanza di apposita comunicazione del socio stesso alla società.

## Art. 21) Rinvio.

**21.1** Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

FIRMATO: MUZIO PAPAVERI - RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)